Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 14 marzo 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90.
Stato giuridico degli operai dello Stato . . Pag. 1030

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1961, n. 91.
Ripartizione degli utili della lotteria di Merano. Pag. 1040

Avviso di rettifica (Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, n. 1840) . . . . . . Pag. 1043

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1960.
Proroga della durata del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli . . . . Pag. 1043

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1961.
Approvazione delle condizioni di polizza da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita in forma popolare, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma . . . . Pag. 1043

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:
Cancellazione dal ruolo di un revisore ufficiale dei conti Pag. 1044
Revoca di trasferimento di notaio . . . . . Pag. 1044

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Catenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 Pag. 1044
Autorizzazione al comune di Scido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 1044
Autorizzazione al comune di Caraffa del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959. Pag. 1044
Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 1044
Autorizzazione al comune di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . Pag. 1044
Autorizzazione al comune di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . Pag. 1044
Autorizzazione al comune di Sortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 1044
Autorizzazione al comune di Bosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . . Pag. 1044
Autorizzazione al comune di Badia Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960. Pag. 1044
Autorizzazione al comune di Ariano nel Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960. Pag. 1044
Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . Pag. 1045
Autorizzazione al comune di San Marzano di San Giuseppe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . . . Pag. 1045
Autorizzazione al comune di Stienta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . Pag. 1045
Autorizzazione al comune di Rosolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . Pag. 1045
Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . . Pag. 1045
Autorizzazione al comune di Ceneselli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . Pag. 1045
Autorizzazione al comune di Bassano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960. Pag. 1045
Autorizzazione al comune di Aci Catena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . Pag. 1045

Autorizzazione al comune di Santa Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960. Pag. 1045

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . . Pag. 1045

Autorizzazione al comune di Bolognetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . . Pag. 1045

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . . Pag. 1045

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1046

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Comunicati . . . . Pag. 1046

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del commercio con l'estero: Concorso per esami e titoli a otto posti di vice segretario aggiunto in prova nel ruolo del personale direttivo-amministrativo dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) Pag. 1047

Ministero della difesa-Aeronautica: Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1959 . . . . Pag. 1050

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma . . . . . . Pag. 1050

Ministero della difesa-Esercito: Diario delle prove scritte del concorso a nove posti di vice cancelliere in prova. Pag. 1050

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a venticinque posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere. Pag. 1051

Ministero delle finanze:

Diario delle prove scritte del concorso a ventiquattro posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1960. Pag. 1051

Diario delle prove scritte del concorso a ottantuno posti di computista in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1960. Pag. 1051

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoottantasette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato . . . . Pag. 1051

Ufficio medico provinciale di Modena: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Modena. Pag. 1952

Ufficio medico provinciale di Firenze: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per le farmacie vacanti nella provincia di Firenze . . . . . Pag. 1052

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90.
Stato giuridico degli operai dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Iscrizione a ruolo)

Gli operai dello Stato sono assunti stabilmente ed iscritti a ruolo in base alle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

(Classificazione)

Gli operai dello Stato assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti da apposita tabella da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Essi sono classificati come segue:

Capi operai (coefficiente 193): Operai che sovraintendono alle lavorazioni nei settori cui sono assegnati, disponendo l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative;

1ª categoria: specializzati (coefficiente 167): Operai addetti a mansioni per le quali è richiesto il più elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale di mestiere;

2ª categoria: qualificati (coefficiente 157): Operai addetti a mansioni che richiedono una specifica capacità nella qualifica professionale di mestiere;

3ª categoria: comuni (coefficiente 151): Operai addetti a mansioni che richiedono una normale capacità nella qualifica professionale di mestiere; operai di controllo;

4ª categoria: manovali (coefficiente 148): Operai che compiono lavori prevalentemente di trasporto di materiali o di pulizia, o lavori per i quali non è richiesta alcuna capacità specifica;

5ª categoria (coefficiente 139):

A) Operaie addette alla lavorazione del tabacco e all'impacchettamento del sale;

B) Operaie addette a lavori generici tipicamente femminili;

6ª categoria: apprendisti (coefficiente 125): Operai che prestano la propria opera per conseguire una qualificazione professionale.

Art. 3.

(Ruolo e foglio matricolare)

Il ruolo è distinto per categorie in relazione alla classificazione prevista dal precedente articolo 2.

Per ogni operaio è tenuto un foglio matricolare in due originali: uno presso l'Amministrazione centrale e l'altro presso lo stabilimento od ufficio al quale l'operaio è assegnato.

Art. 4.

(*Ruoli organici*)

La dotazione organica del ruolo degli operai di ciascuna Amministrazione è fissata per legge.

In casi eccezionali e per comprovate esigenze di lavoro aventi carattere permanente, la dotazione organica degli operai di ciascuna Amministrazione può essere aumentata fino ad un massimo del dieci per cento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro interessato, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 5.

(*Nomina ad operaio*)

La nomina ad operaio dello Stato si consegue per pubblico concorso da effettuare:

1) mediante prova d'arte o esperimento pratico, a seconda della qualifica richiesta per i posti da coprire nelle categorie 1ª e 2ª;

2) a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, per i mestieri ed i servizi propri delle categorie 3ª, 4ª, 5ª e 6ª.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei prescritti requisiti e con decreto motivato del Ministro.

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

I casi di esenzione dal periodo di prova sono stabiliti dal regolamento.

L'operaio che ha conseguito la nomina in prova, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

Art. 6.

(*Nullità dei provvedimenti di assunzione*)

L'assunzione di personale operaio, effettuata senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 5, 65 e 66, è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione, salva la responsabilità personale dell'impiegato che vi ha provveduto.

Art. 7.

(*Requisiti generali per l'assunzione*)

Per l'assunzione degli operai sono richiesti i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Gli ordinamenti delle singole Amministrazioni possono, tuttavia, per determinate categorie di operai, in rapporto a particolari esigenze del lavoro, elevare il limite inferiore o ridurre il limite superiore. Per le categorie di candidati, in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per l'assunzione degli operai apprendisti il limite superiore non può, in ogni caso, oltrepassare gli anni 22;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al lavoro e al servizio, da accertare nei modi stabiliti dai regolamenti delle singole Amministrazioni.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Per l'ammissione a particolari qualifiche di mestiere, gli ordinamenti delle singole Amministrazioni o, caso per caso, il decreto che indice il concorso possono prescrivere altri requisiti.

Gli aspiranti alla nomina ad operaio devono dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria, e, eventualmente, il possesso di quei maggiori titoli di istruzione che siano stabiliti nel decreto che indice il concorso, in relazione a speciali qualifiche di mestiere.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'articolo 85 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel decreto che indice il concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.

(*Provvedimenti per la nomina e le successive variazioni*)

La nomina dell'operaio, le variazioni all'inquadramento professionale e la cessazione dal servizio, sono disposte con decreto del Ministro.

Sono fatte salve le particolari disposizioni previste per le Amministrazioni con ordinamento autonomo.

Art. 9.

(*Nomina a capo operaio - Passaggio a categoria superiore*)

La nomina a capo operaio è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, su deliberazione del Consiglio d'amministrazione, agli operai appartenenti alla 1ª categoria da almeno tre anni, che abbiano riportato, nello stesso periodo, qualifiche di « ottimo ».

Il passaggio dell'operaio alla categoria 1ª e 2ª si effettua mediante concorso, a norma dell'articolo 5. A parità di merito, l'operaio dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

Nei concorsi per le categorie 3ª e 4ª la metà dei posti è riservato agli operai dello Stato delle categorie inferiori.

In caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore, all'operaio, con retribuzione superiore a quella prevista inizialmente nella nuova cate-

goria, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quella spettante al momento dello avanzamento.

L'apprendista operaio, trascorsi due anni dalla sua nomina, deve adire il primo concorso per il conferimento di posti per operaio qualificato, indetto dalla Amministrazione di appartenenza. Qualora in tale concorso, o nei due immediatamente successivi, non ottenga almeno l'idoneità, è dispensato dal servizio, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

All'operaio apprendista così dispensato spetta una indennità pari ad una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente prestato.

Art. 10.

(*Addestramento, qualificazione professionale, ed aggiornamenti*)

Le Amministrazioni dello Stato favoriscono, con i mezzi opportuni, l'addestramento, la qualificazione professionale e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai dello Stato.

Art. 11.

(*Promessa solenne e giuramento*)

L'operaio, all'atto dell'assunzione in prova, deve prestare, davanti al direttore dello stabilimento o al capo dell'ufficio, ovvero ad un loro delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene ».

All'atto della nomina in ruolo deve prestare giuramento, con le modalità di cui al primo comma, secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene ».

La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio a categoria superiore o ad altra Amministrazione, oppure in seguito a nomina in una delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dalla nomina.

Art. 12.

(*Obbligo della residenza*)

L'operaio deve risiedere nel Comune dove ha sede il posto di lavoro cui è destinato.

Il direttore dello stabilimento o il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, possono autorizzare l'operaio a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

Art. 13.

(*Comportamento in servizio*)

L'operaio deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate, curando, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione.

Egli deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione, non deve svolgere attività incompatibili con tale dovere e deve serbare il più assoluto segreto circa gli impianti, i rifornimenti, i lavori, gli studi, le pubblicazioni e le disposizioni di servizio.

L'operaio deve rispetto e, durante il servizio, obbedienza ai superiori; nei rapporti con i colleghi deve ispirarsi al principio di un'assidua e solerte collaborazione. Fuori dal servizio deve mantenere condotta conforme al decoro di dipendente dello Stato.

Art. 14.

(*Assegnazione temporanea a mansioni di altra categoria*)

L'operaio non può essere adibito a mansioni di categoria diversa da quella di appartenenza.

L'Amministrazione può tuttavia, in relazione ad effettive ed inderogabili esigenze di servizio, o delle lavorazioni, assegnare temporaneamente con ordine scritto di servizio l'operaio a mansioni di categoria immediatamente inferiore o superiore a quella di appartenenza, fermo restando il di lui inquadramento economico-professionale.

All'operaio assegnato a mansione di categoria superiore o di capo operaio è dovuta una indennità pari alla differenza tra la retribuzione in godimento e quella corrispondente della categoria superiore, qualora tale assegnazione abbia durata superiore a quindici giorni consecutivi.

L'assegnazione dell'operaio a categoria inferiore, non può, in ogni caso avere durata superiore a sei mesi.

E' fatto divieto di adibire gli operai a mansioni impiegatizie o ausiliarie di cui al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

(*Responsabilità*)

L'operaio è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni derivanti da violazioni degli obblighi di servizio.

Qualora nello svolgimento delle proprie mansioni l'operaio arrechi danno a terzi per dolo o per colpa grave è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti della Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato.

L'Amministrazione che abbia risarcito i terzi del danno cagionato dall'operaio si rivale agendo contro quest'ultimo a norma dei precedenti commi. Contro l'operaio addetto alla conduzione di autoveicoli e di altri mezzi meccanici l'azione dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o per colpa grave.

Art. 16.

(*Trattamento economico*)

L'operaio ha diritto alla paga ed agli altri assegni previsti dalla legge.

La paga giornaliera è pari al trecentododicesimo di quella annua stabilita dalle vigenti disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti dello Stato. Essa è divisa in tante quote uguali quante sono le ore comprese nell'orario normale di lavoro.

La paga è corrisposta per i soli giorni lavorativi e quale corrispettivo di lavori e servizi effettivamente prestati, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge e da disposizioni speciali.

La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante all'operaio, in servizio o in quiescenza, possono aver luogo solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non possono superare l'aliquota di un quinto della paga.

Art. 17.

(*Orario di lavoro*)

L'orario normale di lavoro è di quarantasei ore effettive settimanali così ripartite: otto ore per tutti i giorni feriali eccetto il sabato in cui il lavoro dovrà essere di sei ore.

Gli intervalli fra un turno e l'altro e le interruzioni per riposo non sono considerati periodi di lavoro. E', però, compreso nell'orario di lavoro il tempo in cui il personale resta a disposizione dell'Amministrazione per le visite, quando queste siano obbligatorie per tutti gli operai e quando si tratti di brevi assenze dal lavoro debitamente autorizzate.

Fermo restando in quarantasei ore effettive l'orario di lavoro settimanale, i singoli ordinamenti possono disporre una ripartizione diversa in relazione alle esigenze delle lavorazioni.

Art. 18.

(*Prolungamento e riduzione dell'orario di lavoro*)

Quando ricorrono eccezionali ed urgenti necessità tecniche o di lavorazione, l'Amministrazione ha facoltà di prolungare l'orario normale.

Tale prolungamento non può eccedere due ore per giorno lavorativo, o dodici per settimana, eccettuati i casi di estrema urgenza, o quelli in cui un maggior prolungamento occorra per evitare pericoli o danni alle persone, alle cose o alla produzione o, infine, nei casi in cui si debba provvedere a lavori o servizi da eseguirsi soltanto all'infuori dell'orario normale.

L'Amministrazione ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre, per tutti gli operai o parte di essi, le ore giornaliere, ovvero il numero di giornate di lavoro settimanale. Tali riduzioni debbono essere compensate con prolungamento d'orario in altri giorni lavorativi.

Può essere ordinato il lavoro festivo per le riparazioni e la manutenzione dei locali, impianti e macchinari, quando non possano eseguirsi in giorni lavorativi, ovvero per improrogabili esigenze di servizio.

L'operaio non può rifiutarsi, senza giustificati motivi, di prestare la sua opera oltre l'orario normale di lavoro, o nei giorni festivi. Non può neppure rifiutarsi di eseguire lavori a cottimo, nè di partecipare ai turni di lavoro stabiliti.

Le assenze dal lavoro debitamente autorizzate, che non eccedano la durata di un'ora non comportano riduzioni di paga.

Art. 19.

(*Compensi per prestazioni eccedenti le 46 ore settimanali*)

Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario di lavoro, l'operaio ha diritto ad un compenso per lavoro straordinario, nella misura e secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le prestazioni, comunque rese, in eccedenza alle quarantasei ore settimanali dagli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardiania o custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestano un'opera discontinua, sono retribuite forfettariamente mediante soprassoldi da corrispondersi in base alle misure e ai criteri di cui all'articolo 22.

Le categorie di personale previste dal precedente comma sono stabilite con decreto ministeriale.

Art. 20.

(*Lavoro notturno e festivo*)

Il lavoro ordinario notturno e quello festivo non compensativo sono retribuiti in base ai criteri previsti dalle vigenti disposizioni.

E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore ventidue alle ore cinque del giorno successivo.

Art. 21.

(*Lavoro a cottimo*)

Il lavoro a cottimo è consentito nella misura e nei modi ritenuti convenienti nell'interesse del servizio e secondo la natura e l'organizzazione del lavoro.

I regolamenti delle singole Amministrazioni, da emanare con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, stabiliscono i metodi e le tariffe dei cottimi, nonchè i criteri di ripartizione del relativo guadagno nel cottimo collettivo. La spesa globale deve essere contenuta entro i limiti previsti dagli stanziamenti di bilancio.

Non sono ammessi al lavoro a cottimo gli operai di cui al secondo comma dell'articolo 19.

Art. 22.

(*Soprassoldi*)

Possono essere concessi soprassoldi giornalieri agli operai:

a) che nell'esercizio del loro mestiere compiono lavori particolarmente gravosi o pericolosi, oppure in disagevoli condizioni di ambiente;

b) che svolgono incarichi di responsabilità, di sorveglianza o controllo sugli operai, od altri speciali incarichi;

c) che svolgono le mansioni indicate nel secondo comma dell'articolo 19.

I soprassoldi di cui al precedente comma non hanno carattere di continuità e sono corrisposti limitatamente alla durata, anche oraria, degli speciali lavori. Essi sono determinati a favore del personale di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), rispettivamente nella misura non superiore al 25 per cento, al 10 per cento ed al 15 per cento della paga giornaliera in godimento.

L'ammontare dei soprassoldi, gli incarichi e i lavori, per i quali essi sono corrisposti, sono stabiliti con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 23.

(*Riposo settimanale*)

L'operaio ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il godimento del diritto al riposo settimanale dello operaio che presta un servizio di semplice vigilanza o di guardiania o che comunque presta una opera discontinua, è disciplinato dalle singole Amministrazioni con propri decreti.

Art. 24.

(*Congedo ordinario*)

L'operaio in servizio da almeno 12 mesi ha diritto ad un congedo ordinario annuale della durata di 18 giorni lavorativi.

La durata del congedo ordinario di cui al precedente comma è elevato a 20 e a 24 giorni lavorativi nei confronti dell'operaio che abbia compiuto rispettivamente 5 e 10 anni di servizio.

La durata del congedo è aumentata di 15 giorni nei confronti dell'operaio che deve contrarre matrimonio.

L'operaio non può rinunciare al congedo ordinario, che deve essere fruito nel corso dell'anno. L'Amministrazione ha facoltà di stabilire, in relazione alle esigenze di lavoro, il periodo nel quale il congedo può essere fruito.

Art. 25.

(*Congedo straordinario*)

Compatibilmente con le esigenze di lavoro ed in seguito a domanda motivata, diretta al capo del personale, può essere accordato all'operaio un congedo straordinario della durata di giorni trenta.

La durata del congedo straordinario in casi eccezionali, debitamente accertati, può essere prorogata, sentito il Consiglio di amministrazione, per più lunghi periodi di tempo, senza assegni, contenuti entro il termine massimo di mesi diciotto.

Art. 26.

(*Congedo straordinario per richiamo alle armi*)

L'operaio richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di quaranta giorni.

In tal caso, durante i primi venti giorni di congedo straordinario, spettano all'operaio la paga e le quote di aggiunta di famiglia; per gli altri venti giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 27.

(*Conservazione del diritto al congedo ordinario per l'operaio che ha usufruito del congedo straordinario*)

L'operaio che ha usufruito del congedo straordinario, previsto dal precedente articolo, conserva il diritto al congedo ordinario.

Art. 28.

(*Trattamento economico durante il congedo ordinario e straordinario*)

Salvo quanto previsto dall'art. 26, durante il periodo di congedo ordinario e durante i primi quindici giorni di congedo straordinario, spettano all'operaio tutti gli assegni, esclusi i compensi accessori comunque denominati; per gli altri quindici giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

Art. 29.

(*Trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità non dipendente da causa di servizio*)

L'operaio assente dal servizio per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, ovvero per cure richieste dallo stato di invalidità dipendente da causa di guerra o di servizio, ha diritto, a carico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, al trattamento previsto dalle vigenti disposizioni, ad eccezione della quota di aggiunta di famiglia che è corrisposta per intero.

Qualora l'assenza per malattia o infortunio si protragga oltre il periodo di tre giorni, il trattamento di cui al precedente comma è corrisposto, dall'Ente sopra indicato, dalla data di inizio dell'assenza stessa.

All'operaia che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme sulla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 30.

(*Trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità dovuta a causa di servizio*)

L'operaio assente dal servizio per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o per malattia contratta per causa di servizio ha diritto, fino a un massimo di centottanta giorni, compresi i festivi, ad una indennità giornaliera pari all'eventuale differenza fra le competenze percepite nelle giornate lavorative per paga e aggiunta di famiglia e la indennità giornaliera corrisposta dall'Ente assistenziale o dall'Istituto assicuratore.

Art. 31.

(*Corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia durante l'assenza dal servizio per infermità*)

Nel periodo di assenza dal servizio per una delle cause indicate negli articoli 29 e 30, quando non è dovuto o cessa il trattamento ivi previsto, l'operaio ha diritto alle quote di aggiunta di famiglia.

Art. 32.

(*Computo del periodo di assenza per infermità*)

Il periodo di assenza dal servizio per infermità e per congedo ordinario e straordinario è computato per intero ai fini della anzianità di servizio, dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 33.

(*Assenza per servizio militare*)

L'operaio chiamato alle armi per adempiere gli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è considerato assente per servizio militare, senza assegni.

L'operaio richiamato alle armi in tempo di pace è considerato assente per servizio militare per il periodo

eccedente i primi quaranta giorni di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'operaio la retribuzione più favorevole tra quella civile e quella militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

Il periodo di assenza per servizio militare è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 34.

(*Dispensa dal servizio*)

Scaduto il periodo massimo previsto dagli articoli 29 e 30, all'operaio può essere consentito, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, un ulteriore periodo di assenza di giorni trenta con il solo trattamento previsto dall'art. 31. Trascorso tale periodo, l'operaio che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è proposto per la dispensa qualora non sia possibile adibirlo su domanda a mansioni diverse.

All'operaio proposto per la dispensa è assegnato un termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento per presentare le proprie osservazioni. La dispensa è preceduta dall'accertamento delle condizioni di salute dell'operaio mediante visita medica collegiale, nella quale l'operaio ha diritto di farsi assistere, a sue spese, da un medico di propria fiducia.

Fino alla data del provvedimento di dispensa l'operaio è considerato assente per malattia.

L'operaio può altresì essere dispensato dal servizio quando abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

E' considerato di persistente insufficiente rendimento l'operaio che, previamente diffidato per iscritto, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al « buono ».

La dispensa è disposta con decreto motivato del Ministro.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

Art. 35.

(*Riduzione di servizi o di organico*)

L'operaio che per riduzione di servizi o di organico non trovi utile impiego nell'Amministrazione di appartenenza può essere trasferito ad altra Amministrazione dello Stato.

Il trasferimento è effettuato nella stessa categoria nella quale l'operaio è inquadrato, oppure, col suo consenso, in categoria inferiore.

All'operaio trasferito a categoria inferiore è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra la retribuzione già goduta e quella della nuova qualifica professionale, salvo riassorbimento per effetto dei successivi aumenti periodici di retribuzione o per passaggio a categoria superiore.

Al trasferimento si provvede con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 36.

(*Note di qualifica*)

Per ogni operaio debbono essere annualmente compilate apposite note di qualifica che esprimono sinteticamente il giudizio di merito relativo alla condotta, alla capacità ed al rendimento.

Tali note, da compilare entro il mese di gennaio di ogni anno, classificheranno ciascun operaio con una delle seguenti qualifiche: « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre » e « insufficiente ». Esse debbono essere comunicate all'interessato entro il mese di marzo.

All'operaio al quale, nell'anno cui si riferiscono le note di qualifica sia stata inflitta la sanzione disciplinare della riduzione della retribuzione o della sospensione del lavoro, non può essere attribuita una qualifica superiore a « buono ».

Avverso la qualifica attribuita è ammesso ricorso al Ministro competente entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 37.

(*Organi competenti a compilare le note di qualifica*)

Salvo diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole Amministrazioni, le note di qualifica degli operai sono compilate dai direttori degli stabilimenti e dai capi degli uffici.

Art. 38.

(*Trasferimenti e comandi*)

L'Amministrazione dà periodicamente notizia nel proprio *bollettino ufficiale* delle sedi vacanti che non abbia ritenuto di coprire per esigenze di servizio.

I trasferimenti dell'operaio da una ad altra sede possono essere disposti a domanda dell'interessato per motivate esigenze di servizio.

Nel disporre il trasferimento, l'Amministrazione deve tener conto, oltre che delle esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonchè del servizio già prestato in sedi disagiate.

Il trasferimento può essere disposto anche quando la permanenza dell'operaio in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.

Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'operaio in materia di trasferimento.

L'operaio può essere comandato a prestare servizio presso altra Amministrazione statale, con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito l'interessato.

Il comando è disposto per tempo determinato e, in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio.

Alla spesa per l'operaio comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'Amministrazione presso cui l'operaio stesso va a prestare servizio.

Art. 39.

(*Incompatibilità - Diffida*)

L'operaio non può assumere impegni privati nè prestare la propria opera presso ditte private; non può esercitare qualsiasi professione, commercio o industria, nè accettare cariche in società costituite a scopo di lucro.

L'operaio che contravvenga ai divieti di cui al precedente comma viene diffidato dal Ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che l'operaio abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che la incompatibilità sia cessata, il rapporto di lavoro si risolve di diritto.

La risoluzione del rapporto di lavoro è dichiarata con decreto del Ministro.

Art. 40.
(*Divieto di cumulo di attività*)

L'operaio dello Stato non può svolgere attività di qualsiasi natura, retribuite a carico dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, degli altri Enti pubblici e di qualsiasi altra Amministrazione garantita o sussidiata dallo Stato, salvo le eccezioni stabilite per legge.

L'esercizio di altre attività, nei casi in cui non è consentito il cumulo, importa di diritto la cessazione del rapporto di lavoro, salva l'applicazione delle norme relative al trattamento di quiescenza.

Art. 41.
(*Disciplina*)

Salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge, si applicano in materia disciplinare le disposizioni contenute nel titolo VII del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 42.
(*Infrazioni e sanzioni disciplinari*)

L'operaio che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) pena pecuniaria;
2) riduzione della retribuzione;
3) sospensione dal lavoro;
4) destituzione.

Art. 43.
(*Pena pecuniaria*)

La pena pecuniaria è inflitta per brevi ritardi all'orario di servizio e brevi assenze ingiustificate, per lievi infrazioni alle norme sulle lavorazioni ed a quelle stabilite per l'ordine, la disciplina e l'igiene, nonchè per qualsiasi altra mancanza o negligenza, semprechè tali trasgressioni non rivestano carattere di maggiore gravità.

La pena pecuniaria è commisurata ad una o più aliquote orarie della retribuzione giornaliera.

Art. 44.
(*Autorità competenti ad infliggere la pena pecuniaria*)

La pena pecuniaria è inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio.

Avverso il provvedimento dell'autorità di cui al precedente comma è ammesso ricorso gerarchico al direttore generale competente, il quale decide in via definitiva.

Art. 45.
(*Autorità competenti ad infliggere la riduzione della retribuzione*)

La riduzione della retribuzione è inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio, sentita la apposita Commissione di disciplina locale costituita secondo gli ordinamenti delle singole Amministrazioni.

La riduzione della retribuzione determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico della retribuzione a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

Art. 46.
(*Autorità competenti ad infliggere la sospensione dal lavoro e la destituzione*)

La sospensione dal lavoro e la destituzione sono inflitte dal Ministro con decreto motivato, sentita la Commissione di disciplina di cui all'art. 48.

La sospensione dal lavoro determina il ritardo di due anni nell'aumento periodico della retribuzione a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione. Tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.

Il tempo durante il quale l'operaio sia stato sospeso dal lavoro con privazione della retribuzione deve essere dedotto dal computo della anzianità.

Art. 47.
(*Contestazione degli addebiti*)

La riduzione della retribuzione, la sospensione dal lavoro e la destituzione sono inflitte previa contestazione scritta degli addebiti effettuata dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio.

L'operaio ha diritto a presentare per iscritto le proprie giustificazioni, entro il termine di quindici giorni.

I termini previsti dal precedente comma decorrono dalla data in cui le contestazioni sono portate a conoscenza dell'operaio.

La contestazione degli addebiti può essere effettuata anche verbalmente nei casi di infrazioni di lieve entità che comportino l'irrogazione della pena pecuniaria.

Art. 48.
(*Commissione di disciplina*)

Presso ciascuna Amministrazione centrale, anche con ordinamento autonomo, è istituita una Commissione di disciplina per il personale operaio da nominarsi ogni biennio con decreto del Ministro.

La Commissione è costituita da un presidente con qualifica di ispettore generale o equiparata e da due membri con qualifica di direttore di divisione o equiparata.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe o equiparata.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano il quale è a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.

Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei membri della Commissione od il segretario venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del biennio.

Nessuno dei membri, compreso il presidente, può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi, salvo che la sostituzione non sia resa possibile.

Art. 49.
(*Consiglio di amministrazione*)

Per il personale contemplato nella presente legge, il Consiglio di amministrazione è quello previsto dall'articolo 146, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Quando il Consiglio di amministrazione tratta affari riguardanti gli operai, il rappresentante del personale ausiliario, è sostituito da due rappresentanti degli operai, nominati con decreto del Ministro all'inizio di ogni biennio su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 50.

(*Iscrizione all'opera di previdenza*)

Agli operai di ruolo è esteso l'obbligo della iscrizione all'opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

L'iscrizione disposta dal precedente comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 51.

(*Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età*)

Gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, se uomini e del sessantesimo anno di età, se donne.

I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del limite di età.

Art. 52.

(*Collocamento a riposo su domanda o d'ufficio*)

Gli operai hanno diritto di essere collocati a riposo, su domanda, al compimento del 40° anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalla presente legge.

L'Amministrazione ha facoltà di collocare a riposo d'ufficio, l'operaio che abbia compiuto 40 anni di servizio effettivo e negli altri casi previsti dalla presente legge.

Art. 53.

(*Dimissioni*)

L'operaio può in qualunque tempo dimettersi dal servizio.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.

L'operaio che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri di servizio finchè non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio o quando siano stati iniziati accertamenti disciplinari preliminari, oppure sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'operaio.

Art. 54.

(*Effetti economici delle dimissioni*)

L'operaio dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto un'età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di cinque anni e conti almeno 20 anni di servizio effettivo; oppure a qualunque età qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri casi l'operaio dimissionario ha diritto alla indennità *una tantum* in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

Art. 55.

(*Dimissioni dell'operaia coniugata*)

L'operaia coniugata o vedova con prole a carico può presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, secondo le vigenti disposizioni.

Ai fini del compimento dell'anzianità minima richiesta per la maturazione del diritto a pensione, è concesso all'operaia predetta un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni.

Art. 56.

(*Risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza*)

L'operaio incorre nella risoluzione del rapporto di lavoro, per decadenza, oltre che nei casi previsti dagli articoli 5 e 11 quando:

a) perda la cittadinanza italiana;

b) accetti un impiego o missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Ministro competente;

c) non assuma o non riassuma servizio senza giustificato motivo entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dal servizio per un periodo di tempo superiore a quindici giorni;

d) abbia conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 57.

(*Modalità per la risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza*)

La risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza è dichiarata dal Ministro competente, a seguito dell'accertamento del fatto che vi ha dato luogo.

Art. 58.

(*Effetti economici della risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza*)

La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza, secondo le norme vigenti, qualora non derivi da perdita della cittadinanza.

L'operaio decaduto ai sensi della lettera *d*) dell'articolo 56 non può concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato.

Art. 59.

(*Riammissione in servizio*)

L'operaio cessato dal servizio per collocamento a riposo, per dimissioni o per decadenza nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 56 può essere riammesso in servizio.

Può essere riammessa in servizio l'operaia dichiarata decaduta ai sensi della lettera *a*) dell'art. 56, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l'operaia abbia riacquistata la cittadinanza italiana per effetto dell'annullamento e dello scioglimento del matrimonio.

La riammissione di cui ai precedenti commi è disposta con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

L'operaio riammesso è collocato nella stessa categoria cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza dalla data del provvedimento di riammissione.

La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto nell'organico della categoria per la quale è disposta.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 60.

(Divieto di assunzione di personale operaio non di ruolo)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni che consentono l'assunzione di operai non di ruolo e giornalieri presso le Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo.

I dirigenti degli Uffici centrali o periferici che emettano provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente comma sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda della Amministrazione, ovvero della competente Ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico dei responsabili ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

Art. 61.

(Ammissione a pubblici concorsi degli operai di ruolo)

Gli operai di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri necessari requisiti, sono ammessi a partecipare senza alcun limite di età a pubblici concorsi per l'accesso a posti di operaio o a posti di qualsiasi carriera delle Amministrazioni statali.

Art. 62.

(Nomina in ruolo degli operai temporanei e giornalieri)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i salariati non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, e quelle con ordinamento autonomo, e gli operai giornalieri assunti a norma dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano prestato o prestino successivamente a tale data un periodo di servizio complessivo non inferiore a 270 giorni, sono collocati nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione cui appartengono.

Nella prima applicazione della presente legge, ed in attuazione di quanto disposto al precedente comma, verrà provveduto con appositi decreti del Presidente della Repubblica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* ad istituire o ad incrementare le piante organiche degli operai permanenti delle Amministrazioni dello Stato, e di quelle con ordinamento autonomo.

Il numero complessivo dei posti di ciascuna tabella organica non potrà superare, in ogni caso, quella dei salariati permanenti in servizio, dei salariati temporanei nei limiti del contingente determinato per l'esercizio 1960-61 ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e quello degli operai giornalieri fissato in base al disposto dell'art. 14 della legge 27 maggio 1959, n. 324, diminuito delle unità che per effetto del successivo articolo 64 della presente legge saranno immessi nel personale impiegatizio non di ruolo.

A tale fine gli operai giornalieri che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano prestato il periodo di servizio di 270 giorni complessivi, sono, con effetto dalla stessa data, confermati come giornalieri fino al compimento di detto periodo su giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli operai giornalieri in servizio militare per soddisfare agli obblighi di leva.

Il loro inquadramento è subordinato alla presentazione di domanda entro quindici giorni dalla data del collocamento in congedo.

Gli operai giornalieri che non trovino posto nel relativo organico rimangono in soprannumero fino al completo assorbimento della eccedenza con le vacanze che si verificheranno per qualsiasi causa.

Art. 63.

(Riconoscimento del servizio prestato come salariato non di ruolo)

Ai salariati non di ruolo che conseguano la nomina in ruolo, ai sensi del precedente art. 62, è riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici della retribuzione, previsti dalle vigenti disposizioni, il servizio prestato anteriormente alla data della nomina in ruolo.

Ai salariati non di ruolo di cui al precedente comma compete, all'atto della definitiva cessazione dal servizio di ruolo, l'indennizzo di licenziamento nella misura prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 15, e dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativamente al servizio non di ruolo che non sia riscattato ai fini della pensione statale. Detto indennizzo va computato sull'ultima paga dovuta nella posizione non di ruolo.

Art. 64.

(Operai adibiti a mansioni non salariali)

Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a domanda, agli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri, adibiti con carattere permanente a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 19 luglio 1960.

La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 65.

(Disposizioni particolari per l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni)

Per esigenze impreviste ed indilazionabili e con la osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di reclutare operai con contratto di diritto privato a condizione che sia stabilita la durata massima che, in ogni caso, non può superare sessanta giorni.

L'operaio assunto in base al precedente comma non acquista la qualifica di operaio dello Stato e non può essere trattenuto in servizio oltre il predetto periodo massimo di sessanta giorni.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 60 della presente legge.

Art. 66.

(*Disposizioni speciali per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato*)

Sono fatte salve le speciali disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113, nell'art. 4 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 229, nella legge 29 ottobre 1954, n. 1075, nonchè quelle della legge 31 marzo 1955, n. 265.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 60 della presente legge.

Art. 67.

(*Applicazione dell'art.* 4 *della legge* 15 *febbraio* 1958, *n.* 46)

La cessazione dal servizio degli operai che si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 4, commi primo e secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, continua ad esere disciplinata secondo le disposizioni contenute nell'articolo stesso.

Art. 68.

(*Inquadramento nella* 3ª *e* 5ª *categoria*)

Gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrati nella 6ª e 7ª categoria di cui all'art. 2 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono collocati rispettivamente nelle categorie 3ª e 5ª, previste dall'art. 2 della presente legge, fermi restando il trattamento economico in godimento e l'anzianità di servizio posseduta.

Per i concorsi di ammissione alle predette categorie 6ª e 7ª in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, la nomina si effettua rispettivamente nelle categorie 3ª e 5ª.

Art. 69.

(*Concorsi banditi ai sensi della legge* 17 *agosto* 1951, *n.* 868)

I concorsi ad operai temporanei in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a termine.

Ai candidati che risulteranno vincitori si applicheranno, dopo la nomina ad operai temporanei, le disposizioni di cui all'art. 62 della presente legge.

Art. 70.

(*Infrazioni disciplinari commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge*)

Per le infrazioni disciplinari, commesse anteriormente alla data della entrata in vigore della presente legge, si applicano le sanzioni ivi previste, salvo che le disposizioni precedentemente vigenti prevedevano per la stessa infrazione una sanzione di minore gravità.

Qualora l'infrazione consista in un comportamento o in una pluralità di fatti connessi, in parte anteriori e in parte successivi all'entrata in vigore della presente legge, per i quali debba essere irrogata una sola sanzione, si applica in ogni caso la norma più favorevole all'operaio.

Art. 71.

(*Procedimenti disciplinari già trasmessi alle Commissioni previste dal soppresso ordinamento*)

I procedimenti disciplinari già trasmessi alle Commissioni previste dal soppresso ordinamento e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, le predette Commissioni non si siano ancora pronunciate, sono rimessi alla Commissione di disciplina di cui all'art. 48 della presente legge.

Nel caso previsto dal comma precedente, il procedimento disciplinare si estingue se, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, non sia stata comunicata all'operaio la data della trattazione orale innanzi alla Commissione di disciplina.

Art. 72.

(*Procedimenti non ancora trasmessi alla Commissione di disciplina*)

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il capo del personale esamina i procedimenti non ancora trasmessi alla Commissione di disciplina ed adotta i provvedimenti di competenza.

Trascorso tale termine, senza che alcun provvedimento sia stato comunicato all'operaio, il procedimento si estingue.

Art. 73.

(*Applicazione della legge* 28 *dicembre* 1950, *n.* 1079)

Le disposizioni della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, sono estese al personale operaio riassunto in servizio fino alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 74.

(*Disposizioni particolari per il Ministero della difesa*)

Fino alla prima attuazione degli organici degli operai, da stabilire in applicazione della presente legge, il Ministero della difesa potrà continuare ad avvalersi della facoltà di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 agosto 1957, n. 868, attribuendo tutti i posti conferibili a coloro che hanno frequentato con profitto i corsi presso le scuole allievi operai degli stabilimenti militari.

Art. 75.

(*Riserva di posti in favore di salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale*)

Nella prima attuazione della presente legge, un terzo dei posti che saranno messi a concorso è riservato ai salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale.

La disposizione del precedente comma si applica solo nei confronti di coloro che all'atto del concorso, siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 7, ad eccezione del limite massimo di età.

Art. 76.

(*Applicabilità*)

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli operai dello Stato, salvo quelle particolari degli ordinamenti speciali.

Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione della tabella prevista dal primo comma dell'art. 2 della presente legge, continua ad avere efficacia la tabella dei mestieri annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Tutte le altre norme incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate.

Art. 77.

(*Copertura dell'onere*)

All'onere annuo di lire due miliardi, derivante dalla applicazione della presente legge, sarà provveduto per l'esercizio finanziario 1960-61 con aliquota dei proventi dell'imposta sui contratti assicurativi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1961, n. 91.

Ripartizione degli utili della lotteria di Merano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli utili della lotteria di Merano che si è svolta a Merano il 25 settembre 1960, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1. Unione nazionale mutilati per servizio - Roma . . . . 0,79 %
2. Croce Rossa Italiana - Roma . . . . . 2,35 %
3. Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordomuti - Roma . . . . . 0,39 %
4. Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo - Roma . . . . 0,39 %
5. Istituto « Vittorio Veneto » per gli orfani di guerra - Firenze . . . . 0,39 %
6. Villaggio di ragazzi « San Flaviano » - Ascoli Piceno . . . . 0,39 %
7. Villaggio dei ragazzi - Maddaloni (Caserta) 1,18 %
8. Associazione nazionale ex internati - Roma 0,79 %
9. Charitas Ambrosiana - Milano . . . . . 0,39 %
10. Opera diocesana di assistenza - Bologna . 0,39 %
11. Ente « Eugenio e Claudio Faina » - Roma 0,39 %
12. Istituto Sant'Alessio per orfani - Roma . 0,39 %
13. Provincia romana Ordine dei chierici regolari ministri degli infermi - Roma . . . 0,79 %
14. Opera « Ragazzi di San Filippo » - Cava dei Tirreni (Salerno) . . . . 0,39 %
15. Centro assistenziale « Don Morosini » - Roma . . . . 0,39 %
16. Ospedale civile « San Francesco d'Assisi » - Oliveto Citra (Salerno) . . . . . . 0,39 %
17. Orfanotrofio patrocinio « San Francesco » Santa Maria La Fossa (Caserta) . . . . 0,39 %
18. Collegio universitario « Don Nicola Mazza » - Padova . . . . 0,39 %
19. Istituti riuniti di cura e assistenza di Foligno (Perugia) - Orfanotrofio maschile e femminile . . . . 0,39 %
20. Pia opera « Cirincione » Istituto di ricovero - Preventorio - Bagheria (Palermo) 1,56 %
21. Associazione nazionale dei finanzieri in congedo - Roma . . . . 0,39 %
22. Centro assistenziale e oratorio - San Paolo Solbrito (Asti) . . . . 0,39 %
23. Associazione « Loreto Starace » - Napoli 0,39 %
24. Laboratorio San Francesco per le figlie del popolo - Assisi (Perugia) . . . . . . 0,39 %
25. Asilo infantile « Santa Caterina da Siena » - Acquaviva delle Fonti (Bari) . . . . . 0,39 %
26. Orfanotrofio femminile - Istituto dottrina cristiana - L'Aquila . . . . 0,39 %
27. Collegio serafico missionario « Sant'Antonio » - Penne (Pescara) . . . . . . 0,39 %
28. Istituto educativo assistenziale « Sacro Cuore » - Gragnano (Napoli) . . . . . 0,39 %
29. Pio istituto artigianelli - Reggio Emilia . 0,39 %
30. Pio istituto del Sacro Cuore di Gesù - Ascoli Piceno . . . . 0,39 %
31. Orfanotrofio maschile « San Pio X » - San Lorenzo Colli - Palermo . . . . . . 0,39 %
32. Casa « Divina Provvidenza » - Piedimonte D'Alife (Caserta) . . . . 0,39 %
33. Sodalizio cattolico italiano - Bolzano . . 0,39 %
34. Seminario vescovile - Bobbio (Piacenza) per l'ospitalità e l'istruzione di giovani poveri, indipendentemente dalla vocazione . 0,79 %
35. Villaggio del fanciullo - Assistenza figli del popolo - Napoli . . . . 0,79 %
36. Ente comunale di assistenza - Pretoro (Chieti). Per la colonia permanente « Madonna della Mazza » . . . . 0,39 %
37. Ospedale civile - Sarnano (Macerata) . . 0,39 %
38. Casa San Vincenzo - Figlie della carità - Roma . . . . 0,39 %
39. Istituto Sacra Famiglia per fanciulli abbandonati ed orfani di guerra - Roma . . 0,39 %
40. Opera pia « Cardinale Ernesto Ruffini » - Palermo . . . . 0,79 %
41. Istituto natività N.S.G.C. - Roma . . . 0,39 %
42. Centro assistenziale della Parrocchia di Sasso d'Ombrone, detto « Compagnia di carità » - Cinigiano (Grosseto) . . . . 0,39 %
43. Istituto San Benedetto - Genova . . . . 0,39 %
44. Asilo infantile Santa Rita della parrocchia di San Nicola - Pisa . . . . 0,39 %

45. Ente comunale di assistenza - Castiglione Messer Marino (Chieti). Per la costruenda « Casa della carità » . . . . 0,39 %
46. Opere sociali di Santa Maria Goretti alle Ferriere - Latina . . . . 0,39 %
47. Istituto « Sacro Cuore » - Pescara . . . 0,39 %
48. Asili infantili comunali di Decollatura (Catanzaro) - Frazioni Casenove, Cerrisi, Adami e San Bernardo . . . . . . 0,79 %
49. Orfanotrofio Madonnina del Tembien - Albenga (Savona) . . . . 0,39 %
50. Asilo infantile e scuola di lavoro della parrocchia della Beata Vergine Maria Assunta - Pieve di Coriano (Mantova) . . 0,39 %
51. Orfanotrofio femminile « San Giuseppe » dell'Ente comunale di assistenza - Matera 0,39 %
52. Asilo parrocchiale « Madonna di Fatima » - San Severo (Foggia) . . . . 0,39 %
53. Centro professionale meccanica agraria « Villaggio dell'orfano » - Narzole (Cuneo) 0,39 %
54. Opera Pia Castiglioni - Delle povere figlie pericolanti - Milano . . . . 2,35 %
55. Istituto dell'Adorazione perpetua - Per l'erigendo asilo orfanotrofio di Centocelle - Roma . . . . 0,39 %
56. Collegio Regina Misericordiæ - Villa « La Quiete » - Treia (Macerata) . . . . . . 0,39 %
57. Orfanotrofio San Francesco (Suore Francescane Alcantarine) - Roma . . . . . 0,39 %
58. Centro professionistico cattolico - Putignano (Bari) . . . . 0,39 %
59. Istituto Mater Gratiæ - Boccone del povero - Roma . . . . 0,39 %
60. Asilo infantile « N. e G. Moresco » - Genova . . . . 0,39 %
61. Opera diocesana di assistenza - Gorizia . 0,39 %
62. Orfanotrofio Sant'Antonio delle Suore Francescane di Cristo Re - Roma . . . 0,39 %
63. Comunità braccianti di Barletta per l'asilo infantile - Barletta (Bari) . . . . . . 0,39 %
64. Casa di ricovero - San Bonifacio (Verona) 0,39 %
65. Orfanotrofio Catena - Castelvetrano (Trapani) . . . . . 0,39 %
66. Asilo Santa Giovanna Antida Thouret - Catanzaro . . . . 0,39 %
67. Ricovero di mendicità « Paolo e Isolina Biozzi » - Pieve Santo Stefano (Arezzo) . 0,39 %
68. Ospedale Madonna dei Lumi - Pieve Santo Stefano (Arezzo) . . . 0,39 %
69. Comitato assistenziale pro Vigna Mangani Roma . . . . 0,39 %
70. Monastero delle Clarisse di Santa Lucia - Foligno (Perugia) - Per opere assistenziali 0,39 %
71. Ritiro dei Padri Passionisti di Itri - (Latina) - Per opere assistenziali . . . . 0,39 %
72. Centri di addestramento professionale dei padri missionari Stimatini - Verona 0,79 %
73. Pia fondazione Rhodense - Rho (Milano) 0,39 %
74. Associazione nazionale scuola italiana - Comitato di Bari. Per l'erigendo centro ricreativo . . . . 0,39 %
75. Istituto provinciale dei sordomuti poveri - Como . . . . 0,39 %
76. Ospedale civico « Renzetti » - Lanciano (Chieti) . . . . 0,39 %
77. Pio Istituto orfanelle San Vincenzo - Verona . . . . 0,39 %
78. Orfanotrofio - Asilo « Sacro Cuore » - Mignano Montelungo (Caserta) . . . . . 0,39 %
79. Ente Santa Maria Grande - Mignano Montelungo (Caserta) . . . . 0,39 %
80. Opera Pia - Ente per i figli del popolo - Firenze . . . . 0,39 %
81. Opera della nonna - Jesi (Ancona) . . . 0,79 %
82. Casa diocesana di riposo per il clero invalido e vecchio - L'Aquila . . . . . . 0,39 %
83. Istituto « Giuseppe Bonizi » - Santa Marinella (Roma) . . . . 0,39 %
84. Oblate Sacra Famiglia - Nido della Divina Provvidenza « Maria Immacolata » - Roma 1,56 %
85. Asilo infantile - Roncà (Verona) . . . 0,39 %
86. Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione - Roma . . . . 0,39 %
87. Parrocchia di Maria Santissima del Carmine - Casacalenda (Campobasso). Per lo erigendo asilo infantile . . . . 0,39 %
88. Centro assistenziale, culturale e ricreativo per ragazzi - Casalnuovo Monterotaro (Foggia) . . . . 0,79 %
89. Collegio « Marianum Cavanis » - Capezzano Pianore - Camaiore (Lucca) . . . 0,39 %
90. Federazione veronese dell'Associazione nazionale combattenti e reduci - Pro colonie climatiche - Verona . . . . 0,39 %
91. Istituto Divina Provvidenza (Orfanelle) - Genova - Certosa . . . . 0,39 %
92. Asilo infantile di Piazza Torlonia - Avezzano (L'Aquila) . . . . 0,39 %
93. Piccolo rifugio - San Donà di Piave (Venezia) . . . . 0,39 %
94. Piccolo rifugio « Madonna degli Angeli » Ferentino (Frosinone) . . . . . . 0,39 %
95. Piccolo rifugio « Madonna della Neve » - Bologna . . . . 0,39 %
96. Piccolo rifugio « Madre della Letizia » Campocroce di Mogliano Veneto (Treviso) 0,39 %
97. Colonia elioterapica - Ballao (Cagliari) . 0,39 %
98. Pio ricovero vecchi - Arcidosso (Grosseto) 0,39 %
99. Opera Maria Immacolata della frazione Casi del comune di Teano (Caserta) . . 0,39 %
100. Casa del Lavoratore della Parrocchia dei Santi Stefano e Marino, in frazione Maciano di Pennabilli (Pesaro) . . . . . 0,39 %
101. Asilo infantile « Giulia Furlan » - Cartigliano (Vicenza) . . . . 0,39 %
102. Istituto Suore « Pie operaie di San Giuseppe » - Foggia . . . . 0,39 %
103. Casa di riposo - Auronzo (Belluno) . . 0,39 %
104. Orfanotrofio femminile « Figlie dell'oratorio » - Chiaromonte (Potenza) . . . . 0,39 %
105. Asilo infantile e Colonia alpina della Parrochia di San Giorgio di Piano (Bologna) 0,39 %
106. Casa della carità - Montefalcone del Sannio (Campobasso) . . . . 0,39 %
107. Ospedale Santi Antonio e Caterina e ricovero vecchi cronici - Boscomarengo (Alessandria) . . . . 0,39 %
108. Casa di riposo - Modena . . . . 0,39 %

109. Orfanotrofio femminile « Regina Margherita » - Teramo . . . . 0,39 %
110. Orfanotrofio San Giuseppe dell'istituto Suore povere bonaerensi - Roma . . . 0,39 %
111. Collegio Santa Maria delle Grazie - Manfredonia (Foggia) . . . . 0,39 %
112. Opera della Divina Provvidenza « Madonnina del Grappa » - Firenze . . . . . 1,95 %
113. Istituto figlie del Sacro Cuore di Gesù « Scuola Media e avviamento commerciale » - Negrar (Verona) . . . . . . 0,39 %
114. Asilo infantile parrocchiale - Terrazzo (Verona) . . . . 0,39 %
115. Asilo infantile - Carsoli (L'Aquila) . . 0,39 %
116. Ospedale dei Santi Cosimo e Damiano - Pescia (Pistoia) . . . . 0,79 %
117. Villaggio del fanciullo « Madonna Pellegrina » - Corato (Bari) . . . . 0,39 %
118. Scuola materna « Santi Sebastiano e Domenica » - Bari . . . . 0,39 %
119. Asilo infantile parrocchiale - Selva di Progno (Verona) . . . . 0,39 %
120. Casa Serena - Montecopiolo (Pesaro) . . 0,39 %
121. Ospizio di carità di Ceva (Cuneo) . . . 0,39 %
122. Parrocchia di Bonaldo, frazione del comune di Arcole (Verona) - Per l'erigenda scuola materna . . . . 0,39 %
123. Asilo infantile di Carrè - (Vicenza) . . 0,39 %
124. Parrocchia San Nicola da Bari - Rocca di Cave (Roma). Per l'erigendo asilo infantile 0,39 %
125. Asilo infantile « Taraschi-Tommasi » - Canzano (Teramo) . . . . 0,39 %
126. Istituto Ettore Calderara - Verona . . . 0,39 %
127. Parrocchia San Michele Arcangelo - Mondragone (Caserta). Per l'erigendo asilo infantile . . . . 0,39 %
128. Orfanotrofio femminile Pio XII - Specchia (Lecce) . . . . 0,39 %
129. Asilo infantile « Don Vincenzo Novello » - Montazzoli (Chieti) . . . . 0,39 %
130. Scuola materna popolare (Istituto Ancelle Sacra Famiglia) - Cagliari . . . . . 0,39 %
131. Villaggio del fanciullo « San Francesco da Paola » - Monopoli (Bari) . . . . . 0,39 %
132. Asilo infantile di Penna San Giovanni (Macerata) . . . . 0,39 %
133. Scuola materna « Monsignor Pusceddu » - Sinnai (Cagliari) . . . . 0,39 %
134. Istituto Ravasco (Convitto Sacro Cuore) Pescara . . . . 0,39 %
135. Asilo infantile parrocchiale - Valproto di Quinto Vicentino (Vicenza) . . . . . 0,39 %
136. Centro assistenza sociale - Bagheria (Palermo) . . . . 0,39 %
137. Istituto di assistenza infantile - Tolfa (Roma) . . . . 0,39 %
138. Associazione romana concerti storici - Roma . . . . 0,39 %
139. Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto - Roma . . 0,79 %
140. Cronicario « Barocci » - Sarsina (Forlì) 0,39 %
141. Asilo infantile delle Suore di carità di Santa Maria - Scalea (Cosenza) . . . . 0,39 %
142. Istituto Sacra Famiglia di Bra, per la colonia montana « Arturo Venneri » (Cuneo) . . . . 0,79 %
143. Ritrovo giovanile annesso alla Parrocchia di Castello di Serravalle (Bologna) . . 0,39 %
144. Parrocchia di Mandria dell'Armistizio - Padova. Per l'erigendo asilo infantile « Papa Giovanni XXIII » . . . . . . 0,39 %
145. Villaggio della Mercede - Centro educativo assistenziale - San Felice Circeo (Latina) 0,39 %
146. Casa della gioventù di Lesa - Lesa Belgirate (Novara) . . . . 0,39 %
147. Associazione Veneta volontari della libertà - Comitato per l'erezione di una cappella votiva a Dachau - Verona . . . . . . 0,79 %
148. Museo civico di storia naturale - Verona 0,39 %
149. Fronte della famiglia - Roma. Per il Centro sociale familiare ed il consultorio prematrimoniale e familiare . . . . . . 0,79 %
150. Parrocchia di Castiglione del Lago (Perugia). Per l'erigenda Casa del giovane . 0,39 %
151. Asilo, Scuola e Colonia per bambini poveri della Parrocchia di Terminillo (Rieti) . . 0,39 %
152. Asilo infantile comunale - Vivaro Romano (Roma) . . . . 0,39 %
153. Parrocchia di Taio (Trento). Per l'erigenda « Casa della gioventù » . . . . 0,39 %
154. Orfanotrofio-brefotrofio dell'Istituto Canossiane « Casa di San Giuseppe » - Mezzolombardo (Trento) . . . . 0,39 %
155. Casa dei bambini Montessori - Bolzano . 0,39 %
156. « S.O.S. Kinderdorf » - Villaggio del fanciullo - Bolzano . . . . 0,39 %
157. Asilo infantile parrocchiale - Sabbioni di Viadana (Mantova) . . . . 0,39 %
158. Asilo infantile « Maria Consolata » - Furtei (Cagliari) . . . . 0,39 %
159. Piccola opera della Divina misericordia - Levico (Trento) . . . . 0,39 %
160. Asilo infantile « Sant'Agata » - Asciano (Siena) . . . . 0,39 %
161. Associazione nazionale dei lavoratori anziani di azienda - Milano. Per la « Fondazione esperienza dei lavoratori anziani di azienda » . . . . 0,39 %
162. Confraternita di Misericordia, Montalcino (Siena) . . . . 0,39 %
163. Asilo infantile - Monteforte d'Alpone (Verona) . . . . 0,39 %
164. Ricreatorio per giovani « Contardo Ferrini » Bobbio (Piacenza) . . . . . . 0,39 %
165. Istituto francescano « Mater Dei » - Orfanotrofio maschile - Dopo scuola - Casacalenda (Campobasso) . . . . 0,39 %
166. Orfanotrofio Madonna del Divino Amore - Roma . . . . 0,39 %
167. Ospizio delle fanciulle - Cosenza . . . 0,39 %
168. Opera internazionale della campana dei caduti - Rovereto (Trento) . . . . . 0,79 %
169. Istituto Suore canossiane figlie della carità di Casalpalocco - Roma. Per opere assistenziali . . . . 0,39 %
170. Casa di riposo « M. Di Martino » - Isnello (Palermo) . . . . 0,39 %
171. Opera Santa Maria della Carità - Venezia 0,39 %
172. Opera diocesana di assistenza - Arezzo . 0,39 %
173. Comunità dei braccianti - Andria (Bari) . 1,18 %

174. Dopolavoro dei Ministeri finanziari, per opere assistenziali - Roma . . . . . 5,47 %
175. Patronato pei figli del popolo - Modena . . 0,79 %
176. Società ricreativa assistenziale « Tricolore » - Reggio Emilia . . . . 0,79 %
177. Istituto assistenziale « San Bernardino » L'Aquila . . . . 0,39 %
178. Pia società torinese di San Giuseppe, per l'opera San Michele Arcangelo - Foggia 1,18 %
179. Ospedale Beata Vergine della Misericordia - Verucchio (Forlì) . . 0,79 %
180. Associazione per l'educazione della gioventù bisognosa - Rimini (Forlì) . . 1,56 %
181. Ricovero di mendicità - Chiavenna (Sondrio) . . 0,39 %
182. Procura generale della Sacra Famiglia di Nazareth - Roma. Per l'educazione e la assistenza giovanile . 0,39 %
183. Asilo infantile - Pesaro 0,39 %
184. Asilo infantile « Madonna del Rosario » - Bonifati (Cosenza) 0,39 %
185. Federazione italiana contro la tubercolosi - Roma . . . 1,95 %
186. Collegio Ladino di Ortisei (Bolzano) . 0,39 %
187. Scuola materna « Mater Amabilis » - Pacengo di Lazise (Verona) 0,39 %
188. Comunità montane della Lessinia e del Baldo - Verona. Per gli asili infantili della montagna veronese . . . 0,69 %
189. Rifugio per bimbe - Fano (Pesaro) . . . 0.39 %
190. Casa dello scugnizzo Napoli 0,39 %

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1961

GRONCHI

FANFANI — PELLA — TRABUCCHI
SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 18. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, n. 1840: « Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione consistente in beni immobili, titoli e gioielli », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1961, n. 50, nel titolo e nella quarta riga, in luogo di « ... donazione ... » leggasi: « ...eredità ... ».

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1960.

Proroga della durata del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto successivo, registro n. 25, foglio n. 252, con il quale il Consorzio interprovinciale per l'ortofrutticoltura di Napoli e Caserta venne trasformato in Consorzio fitosanitario obbligatorio, stabilendosi in cinque anni la durata del Consorzio medesimo;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio successivo, registro n. 11, foglio n. 394, con il quale la durata del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta è stata prorogata fino al 31 dicembre 1955;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1956, n. 3, foglio n. 330, con il quale è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1960 la durata del Consorzio stesso;

Vista la nota n. 496 del 31 marzo 1960, con la quale è stata richiesta la proroga del Consorzio, a tempo indeterminato;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare per altri cinque anni la durata del Consorzio di cui trattasi;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

La durata del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta è prorogata fino al 31 dicembre 1965.

Roma, addì 10 dicembre 1960

Il Ministro: RUMOR

(1454)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1961.

Approvazione delle condizioni di polizza da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita in forma popolare, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni di polizza relative alla tariffa di assicurazione sulla vita in forma popolare approvata con decreto ministeriale 18 agosto 1960;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione sulla vita in forma popolare, approvata con decreto ministeriale 18 agosto 1960, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

Roma, addì 28 febbraio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1554)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cancellazione dal ruolo di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 8 marzo 1961 il dott. Navone Severino, nato a Milano il 30 aprile 1899 ed ivi residente, è a sua istanza cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nel quale era stato iscritto con decreto ministeriale 16 novembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 1° dicembre 1950.

(1563)

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 9 marzo 1961 è stato revocato il decreto ministeriale 17 gennaio 1961, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Sansa Ferruccio nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Varazze, distretto notarile di Savona.

(1491)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Catenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti, il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 124, l'Amministrazione comunale di Catenanuova (Enna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1529)

Autorizzazione al comune di Scido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti, il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 4, l'Amministrazione comunale di Scido (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1530)

Autorizzazione al comune di Caraffa del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti, il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 127, l'Amministrazione comunale di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1531)

Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti, il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 102, l'Amministrazione comunale di Favara (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 107.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1532)

Autorizzazione al comune di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti, il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 103, l'Amministrazione comunale di Canicattì (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 98.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1533)

Autorizzazione al comune di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti, il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 95, l'Amministrazione comunale di Biancavilla (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1534)

Autorizzazione al comune di Sortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti, il 28 febbraio 1961, registro n. 5 Interno, foglio n. 400, l'Amministrazione comunale di Sortino (Siracusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1535)

Autorizzazione al comune di Bosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 12 dicembre 1960 registrato alla Corte dei conti, il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 110, l'Amministrazione comunale di Bosaro (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1536)

Autorizzazione al comune di Badia Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti, il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 109, l'Amministrazione comunale di Badia Polesine (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1537)

Autorizzazione al comune di Ariano nel Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti, il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 108, l'Amministrazione comunale di Ariano nel Polesine (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1538)

Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti, il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 126, l'Amministrazione comunale di Careri (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1539)

Autorizzazione al comune di San Marzano di San Giuseppe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 5 Interno, foglio n. 399, l'Amministrazione comunale di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1540)

Autorizzazione al comune di Stienta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti, il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 1, l'Amministrazione comunale di Stienta (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1541)

Autorizzazione al comune di Rosolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti, il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 2, l'Amministrazione comunale di Rosolina (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1542)

Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti, il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 107, l'Amministrazione comunale di Calto (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1543)

Autorizzazione al comune di Ceneselli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti, il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 106, l'Amministrazione comunale di Ceneselli (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1544)

Autorizzazione al comune di Bassano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti, il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 105, l'Amministrazione comunale di Bassano in Teverina (Viterbo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1545)

Autorizzazione al comune di Aci Catena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti, il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 96, l'Amministrazione comunale di Aci Catena (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1546)

Autorizzazione al comune di Santa Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 12 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti, il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 12, l'Amministrazione comunale di Santa Marina Salina (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.765.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1547)

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 5 Interno, foglio n. 398, l'Amministrazione comunale di Salemi (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 200.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1548)

Autorizzazione al comune di Bolognetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti, il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 116, l'Amministrazione comunale di Bolognetta (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1549)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1961, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal signor De Magistris Antonio avverso il decreto del Ministro per le finanze 18 gennaio 1957, n. 267619 emesso per infrazioni alla legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni.

(1462)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

Corso dei cambi del 13 marzo 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,25	622 —	622,07	622,60	621,60	621,10	622 —	621,10	621 —	621,59
$ Can.	631,65	631,50	631,90	632,25	630,75	631,42	631,25	630,70	630,62	631 —
Fr. Sv.	144 —	143,80	143,97	144,07	143,90	143,95	143,89	144 —	143,98	144 —
Kr. D.	89,90	89,98	90,01	90,15	90,07	89,91	90,075	90 —	90 —	90 —
Kr. N.	86,82	86,87	86,97	87,06	86,95	86,81	86,96	86,85	86,89	86,90
Kr. Sv.	120,17	120,20	120,33	120,50	120,35	120,14	120,33	120,20	120,18	120,20
Fol.	172,50	172,70	172,60	172,69	172,10	172,45	172,70	172,60	172,73	172,75
Fr. B.	12,46	12,50	12,50	12,50	12,46	12,46	12,5025	12,45	12,50	12,50
Fr. Fr. (N.F.)	126,83	126,85	127,05	127,04	126,85	126,78	126,90	126,90	126,85	126,90
Lst.	1737,39	1739,75	1741 —	1742 —	1740,50	1736,69	1740,50	1738 —	1738 —	1740 —
Dm. occ.	156,57	156,60	156,60	156,72	156,40	156,53	156,595	156,90	156,75	156,60
Scell. Austr.	23,85	23,86	23,86	23,92	23,85	23,84	23,89	23,90	23,87	23,86
Escudo Port	—	—	21,60	21,70	21,60	21,73	21,70	—	21,68	22 —

Media dei titoli del 13 marzo 1961

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	81,50
Id. 3,50 % 1902	79,20
Id. 5 % 1935	108,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,075
Id. 5 % 1936	102,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,275
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 marzo 1961

Valuta	
1 Dollaro USA	622,30
1 Dollaro canadese	631,75
1 Franco svizzero	143,98
1 Corona danese	90,112
1 Corona norvegese	87,01
1 Corona svedese	120,415
1 Fiorino olandese	172,695
1 Franco belga	12,501
1 Franco nuovo (N.F.)	126,97
1 Lira sterlina	1741,25
1 Marco germanico	156,657
1 Scellino austriaco	23,905
1 Escudo Port.	21,70

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale dei rapporti di lavoro — Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 febbraio 1961) il Bollettino n. 140 degli accordi e contratti collettivi di lavoro, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 agosto 1957 per il personale non impiegatizio dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari del traffico e di trasporti complementari.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1947 per il personale impiegatizio dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari del traffico e di trasporti complementari.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale dei rapporti di lavoro — Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (8 febbraio 1961) il Bollettino n. 138 degli accordi e contratti collettivi di lavoro, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 30 luglio 1958 contenente norme particolari per i registri, gli allestitori e le segretarie di produzione televisiva della società Rai-Radiotelevisione Italiana.

2. — Contratto collettivo di lavoro 30 luglio 1958 per gli attori di prosa, rivista e operetta della società Rai - Radiotelevisione Italiana.

3. — Contratto collettivo di lavoro 30 luglio 1958 per i professori di orchestra della società Rai - Radiotelevisione Italiana.

4. — Accordo 30 luglio 1958 contenente norme particolari per i maestri direttori e sostituti delle orchestre e dei cori della Società Rai - Radiotelevisione Italiana.

5. — Contratto collettivo di lavoro 30 luglio 1958 per gli artisti del coro della società Rai - Radiotelevisione Italiana.

6. — Contratto collettivo di lavoro 30 luglio 1958 per il personale addetto alle riprese televisive della società Rai - Radiotelevisione Italiana.

7. — Contratto collettivo di lavoro 30 luglio 1958 per gli impiegati ed operai della società Rai - Radiotelevisione Italiana.

Il Ministro: SULLO

(1469)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per esami e titoli a otto posti di vice segretario aggiunto in prova nel ruolo del personale direttivo-amministrativo dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e titoli a otto posti di vice segretario aggiunto in prova nel ruolo del personale direttivo-amministrativo dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

L'Istituto si riserva peraltro la facoltà di aumentare il numero dei posti messi a concorso anche dopo la chiusura dello stesso, in relazione ad eventuali disponibilità di posti che si verificassero successivamente alla data del presente bando e subordinatamente alle esigenze di personale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano, di sesso maschile;

2) età non inferiore ai ventun anni e non superiore ai trentadue, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) laurea in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche ed attuariali, conseguita presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato, o laurea in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia, o laurea in scienze coloniali, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli. Non sono ammessi altri titoli di studio;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e semprechè non influiscano sul rendimento in servizio;

6) attitudine professionale, da accertarsi nei modi indicati nel successivo art. 5.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel numero 2) del precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o di assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 ed all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università od Istituto d'istruzione universitaria, il limite massimo di età è elevato entro i termini indicati dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 1950, n. 465.

Nei casi indicati dal n. 1) al n. 5) ed anche quando sia possibile il cumulo dei benefici, non è ammesso superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) a favore del personale dipendente dal soppresso Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (IRCE) o, anteriormente all'istituzione dell'IRCE, da Organizzazioni della Società delle Nazioni o dall'Istituto italiano interuniversitario;

7) il limite massimo di età è inoltre protratto fino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie cui sono estesi gli stessi benefici, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

b) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso su carta bollata da L. 200, sottoscritta dall'aspirante ed indirizzata all'Istituto nazionale per il commercio estero, Roma, via Torino. 107, deve essere presentata o fatta pervenire all'Istituto stesso - Reparto affari generali e personale, entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. L'Amministrazione ha peraltro facoltà di prorogare e di riaprire detto termine mediante semplice avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare, nell'ordine:

a) il cognome ed il nome;

b) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che, pur avendo superato l'età di 32 anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti al precedente art. 3, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico presso autorità giudiziarie di qualsiasi grado italiane o estere;

f) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicato dall'art. 2, n. 3), specificando presso quale Università o Istituto universitario lo abbia conseguito, in quale data e la votazione riportata;

g) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

1) se coniugato, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita del coniuge e, eventualmente, dei figli;

2) se è residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e, qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

3) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

4) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati;

5) la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in Italia o all'estero.

L'aspirante preciserà infine:

I) le due lingue straniere per le quali desidera sostenere la prova obbligatoria, come dal successivo art. 7;

II) le eventuali altre lingue, nelle quali intenda eventualmente sostenere l'esame facoltativo, secondo quanto previsto dall'articolo citato;

III) i titoli di cui sia in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (impieghi già occupati, lavori o incarichi svolti, che denotino particolare esperienza nei settori di attività propri dell'Istituto, pubblicazioni su argomenti di interesse economico-commerciale, titoli accademici di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione al concorso; altri titoli di studio o diversi, ritenuti comunque pertinenti ai fini della valutazione di merito del concorso)

Il candidato fornirà tutte le indicazioni necessarie per la identificazione di tali titoli e li esibirà materialmente o ne documenterà il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi risieda all'estero, la firma deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Qualora l'aspirante sia impiegato statale o dell'I.C.E., è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante dovrà allegare i seguenti documenti:

I-a) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato « abile arruolato »: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente autorità militare;

b) se sia stato dichiarato riformato o rivedibile: certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune competente e provvisto del visto di conferma del commissario di leva, o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, da cui risultino le indicazioni relative alle cause che hanno determinato la dichiarazione di inabilità permanente o temporanea al servizio militare;

c) se non sia stato ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune competente o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana;

II) certificato medico su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con la esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste siano state contratte in guerra e per cause di guerra e semprechè non influiscano sul rendimento in servizio: tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale e dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana a cui spetta di autenticare ed eventualmente tradurre il certificato, previa dichiarazione che esso è stato rilasciato da un sanitario di sua fiducia.

Il possesso del predetto requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione, in qualsiasi momento.

I documenti indicati nei precedenti numeri I) e II) devono essere rilasciati in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Il requisito dell'attitudine professionale di cui al precedente art. 2, n. 6), sarà accertato mediante colloquio nel quale gli aspiranti debbono dimostrare la propria attitudine alla trattazione dei problemi economici e commerciali.

Il colloquio si svolgerà con una Commissione da nominarsi con successiva determinazione del presidente dell'Istituto, diversa da quella di cui all'art. 11.

La data fissata per il colloquio che avrà luogo presso la sede dell'Istituto nazionale per il commercio estero, sarà comunicata individualmente agli aspiranti non meno di dieci giorni prima.

Gli aspiranti dovranno presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata al prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 6.

Le ammissioni degli aspiranti al concorso saranno rimesse al giudizio insindacabile del comitato esecutivo dell'Istituto.

Art. 7.

Gli esami del concorso consisteranno in quattro prove scritte ed una orale.

Le prove scritte sono costituite da:

1) prova di politica economica e finanziaria;

2) prova di tecnica commerciale e bancaria con particolare riguardo alla materia degli scambi con l'estero;

3) prove di lingue straniere: traduzione dall'italiano in due lingue straniere a scelta del candidato tra inglese, francese, tedesco, spagnolo, di brani contenenti termini di carattere economico commerciale. Per gli esami scritti di lingue è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (gli esami di lingua consisteranno in una conversazione nelle lingue stesse e nella traduzione a prima vista di pubblicazioni economiche straniere) nonchè sulle seguenti:

a) diritto commerciale;

b) diritto internazionale;

c) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

d) geografia economica;

e) merceologia;

f) statistica;

g) disciplina degli scambi internazionali, con particolare riguardo alle Organizzazioni internazionali ed agli accordi commerciali nonchè al regime doganale e valutario vigenti in Italia.

Per ciascuna delle materie suindicate, l'esame verterà sugli argomenti precisati nell'apposito programma predisposto dall'Istituto, che verrà rimesso a coloro che ne faranno richiesta.

Il candidato, oltre che per le lingue prescelte per le prove obbligatorie, può chiedere di sostenere esame facoltativo, scritto ed orale, per un'altra delle lingue già indicate o per il portoghese.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di documento di riconoscimento valido.

Alle prove scritte, saranno concesse 4 ore di tempo per svolgere le versioni di lingue e 8 ore per l'esame di politica economica e tecnica-commerciale.

Art. 8.

L'Amministrazione trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso.

La comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte, nonchè quella relativa all'ammissione o meno dei candidati alle prove orali e, successivamente, quella concernente il diario fissato per tali prove, verranno date direttamente ai concorrenti con notificazione individuale.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte, con non meno di 6/10 in ciascuna di esse, ivi comprese le prove di lingue straniere.

Per superare gli esami orali il concorrente deve ottenere una votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che nella domanda abbiano dichiarato di essere in possesso dei titoli utili ai fini della valutazione di merito dovranno —

giusta quanto disposto al precedente art. 4, quarto comma — trasmettere la relativa documentazione o produrla materialmente entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito.

Nello stesso termine coloro che intendano far valere determinati titoli di preferenza o di precedenza previsti dalla legge per nomine a pubblici impieghi, dovranno trasmettere i seguenti documenti:

a) i candidati ex combattenti e categorie assimilate, dovranno produrre — oltre alla copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare. su carta da bollo da L. 200, con l'annotazione delle benemerenze — anche la prescritta dichiarazione integrativa relativa ai servizi prestati in zona di operazioni, da rilasciarsi dal competente distretto militare, su carta da bollo da L. 100, di data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137. Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra e le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimeno e di legionario fiumano e le altre attestazioni di meriti di guerra, devono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti e decreti di concessione, in originale o in copia autentica dal notaio;

b) i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

d) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

e) gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza:

f) i cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

h) gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100;

i) ogni altro documento comprovante eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di concorso, dovranno presentare o far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Reparto affari generali e personale - entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100; i concorrenti che abbiano superato l'età di 32 anni e che siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti dal precedente art. 3, dovranno presentare, inoltre, gli appositi documenti specificati nel precedente articolo 9, salvo preferenza o precedenza;

2) diploma originale o copia su carta da bollo da L. 200 del titolo di studio in base al quale è stata chiesta l'ammissione al concorso, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso l'originale, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

4) certificato generale su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) non possono essere di data anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 100 (rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono) dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, col quale sarà altresì designato il presidente.

I commissari chiamati a giudicare delle prove di lingue obbligatorie e facoltative, nell'ambito del punteggio assegnato alle prove stesse, come precisato dal comma che segue, si costituiranno in commissione aggregata e non interverranno nella valutazione delle altre prove scritte e orali.

La valutazione dei titoli sarà fatta in seduta plenaria, col concorso anche dei commissari nominati per le lingue.

La Commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio delle prove ed in una unica seduta plenaria alla quale parteciperanno anche i commissari per le lingue, stabilirà la ripartizione tra prove scritte, prova orale e prove di lingue scritte ed orali, nonchè titoli di valutazione ed esami facoltativi di lingue.

In base al punteggio così attribuito, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito, uniformandosi alle disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevendono riserve di posti a favore di determinate categorie.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame e' eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto all'impiego o a coprire altri posti che si rendano successivamente vacanti. Peraltro l'idoneità conseguita nel presente concorso potrà costituire titolo di merito da valutarsi nel successivo concorso che l'Istituto bandirà in relazione all'ampliamento dell'organico di cui al nuovo regolamento per il personale dell'ICE, in corso di approvazione.

Art. 13.

I vincitori saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei, verranno nominati in ruolo con la qualifica di vice segretario aggiunto e con il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore nei riguardi del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Coloro che allo scadere del periodo di prova, venissero invece riconosciuti non idonei, saranno licenziati con diritto a percepire una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Roma, addì 24 febbraio 1961

Il presidente: DALL'OGLIO

(1415)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1959.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1960, registro n. 4, foglio n. 55, pubblicato nel Giornale ufficiale dell'Aeronautica militare, dispensa n. 2, anno 1960, col quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero difesa-Aeronautica;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero difesa-Aeronautica, indetto con decreto Ministeriale 26 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:
Carelli dott. Antonio, consigliere di Stato.

Membri:
Colacino dott. Nicola - direttore generale;
Arena prof. Celestino - ordinario di Università;
Giorgianni prof. Michele - ordinario di Università;
Dina dott. Samuele - ispettore generale.

Segretario:
Sangiorgio dott. Salvatore - direttore di Sezione.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1961
Registro n. 8 Difesa-Aeronautica, foglio n. 244

(1517)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1960, registro n. 1, foglio n. 5, con il quale è stato bandito il concorso per titoli al posto di direttore straordinario dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;

Vista la delibera del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste del 30 novembre 1960 e la nota n. 649 Gab. del 29 luglio 1960 del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di direttore straordinario del ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, per la direzione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma, è costituita come segue:

Presidente:
Battara dott. prof. Pietro, consigliere di Stato.

Membri:
Carrante dott. prof. Vincenzo, direttore ordinario superiore della Stazione sperimentale di Bari;
De Cillis prof. Ugo, direttore ordinario capo dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma;
Fabris dott. prof. Antonio, ordinario di industria agraria nella facoltà di agraria nell'Università di Milano;
Piana prof. Giuseppe, ordinario di zootecnia nell'Università cattolica di Piacenza.

Funzionerà da segretario il direttore di divisione Sarpi dott. Walter.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1961

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1961
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 392.

(1455)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte del concorso a nove posti di vice cancelliere in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1960, con il quale è stato indetto un concorso per esami a nove posti di vice cancelliere in prova;

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno avere luogo le prove scritte del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1960;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte del concorso a nove posti di vice cancelliere in prova, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1960, avranno luogo al Palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 29 e 30 maggio 1961, alle ore 8.

Roma, addì 1° marzo 1961

(1567) p. *Il Ministro*: PUGLIESE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a venticinque posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Nel Bollettino ufficiale di questo Ministero n. 11, parte III, del novembre 1960, è stata pubblicata la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a venticinque posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, bandito con decreto ministeriale 27 novembre 1958.

(1457)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a ventiquattro posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1960.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1960, registro n. 13 Finanze, foglio n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1960, n. 130, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso per esami a ventiquattro posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1960, registro n. 37 Finanze, foglio n. 37, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 27 luglio 1960, con il quale è stata apportata una modifica al decreto ministeriale 8 marzo 1960 ed è stato prorogato il termine utile per la presentazione delle istanze di ammissione al concorso in parola;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte del concorso per esami a ventiquattro posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4), alle ore 8 dei giorni 7 e 8 aprile 1961.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1961
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 1. — BENNATI

(1568)

Diario delle prove scritte del concorso a ottantuno posti di computista in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1960.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1960, registro n. 13 Finanze, foglio n 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1960, n. 130, con il quale è stato indetto il concorso per esami a ottantuno posti di computista in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1960, registro n. 37 Finanze, foglio n. 37, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 27 luglio 1960, con il quale è stata apportata una modifica al decreto ministeriale 8 marzo 1960 ed è stato prorogato il termine utile per la presentazione al concorso in parola;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta.

Articolo unico

Le prove scritte del concorso per esami a ottantuno posti di computista in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4), alle ore 8 dei giorni 13 e 14 aprile 1961.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1961
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 266. — BENNATI

(1569)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoottantasette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1960, registro n. 13 Finanze, foglio n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1960, n. 130, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso per esami a centottantasette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1960, registro n. 37 Finanze, foglio n. 37, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 27 luglio 1960, con il quale è stata apportata una modifica al decreto ministeriale 8 marzo 1960 ed è stato prorogato il termine utile per la presentazione delle istanze di ammissione al concorso in parola;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte del concorso per esami a centottantasette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, (via Girolamo Induno n. 4), alle ore 8 dei giorni 21 e 22 aprile 1961.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1961
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 261. — BENNATI

(1570)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Modena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 213-San., in data 27 gennaio 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso per la copertura del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Castelfranco Emilia, Nonantola e San Cesario;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni fatte dalla Prefettura di Modena, dall'Ordine dei medici della Provincia e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958 n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Castelfranco Emilia, Nonantola e San Cesario è costituita come segue:

Presidente:
Uberto dott. degli Uberti, vice prefetto.

Componenti:
Renzulli dott. Alberto, medico provinciale;
Ambrosioni prof. Pietro, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Bologna.
Coppo prof. Mario, direttore della clinica medica della Università di Modena.
Vivoli prof. Ferruccio, ufficiale sanitario titolare del comune di Modena.

Segretario:
Maniscalco dott. Egidio, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data del presente decreto ed avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo di questo Ufficio.

Modena, addì 6 marzo 1961

Il medico provinciale: RENZULLI

(1482)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per le farmacie vacanti nella provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il disposto dell'art. 105 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il disposto degli articoli 5 e 6 del regolamento farmaceutico approvato con regio decreto 31 maggio 1938, n. 1706;

Ritenuta la necessità di provvedere per l'anno 1961 alla nomina della Commissione per il concorso delle farmacie della Provincia;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' nominata la Commissione per le farmacie con la partecipazione delle seguenti persone:

Presidente:
Carlo Capasso, vice prefetto.

Componenti:
Martora prof. Ferdinando, medico provinciale di Firenze;
Benedetti dott. Ernesto, farmacista;
Bottari dott. Giuseppe, chimico farmacista;
Angelini Rota avv. Giuseppe, esperto in materia giuridica.

Segretario:
Assennato dott. Paolo, consigliere Ministero sanità.

Per le decisioni relative alle farmacie rurali farà parte della Commissione il dott. Raffaello Rossini, farmacista.

Membri supplenti:
Cioffi dott. Pasquale, medico provinciale;
Piemontese dott. Domenico, farmacista;
Albani dott. Filippo, chimico farmacista;
Coletta avv. Giovanni, esperto in materia giuridica.

Per le farmacie rurali:
Bruzzi dott. Francesco, farmacista.

Firenze, addì 3 marzo 1961

Il medico provinciale: MARTORANA

(1477)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.